

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto» (1574-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
BOLDRINI (PCI)	3
DIPAOLA (PRI)	3
PIERRI (PSI)	3
POLI (DC)	3

«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (2069), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	3, 5
DIPAOLA (PRI)	5

GIACCHÈ (PCI)	Pag. 5
PIERRI (PSI)	5
POLI (DC)	5

«Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare» (2016)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	5, 6
DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa	6
DIPAOLA (PRI)	6
GIACCHÈ (PCI)	6
SIGNORI (PSI)	6

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto» (1574-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Il disegno di legge in esame, concernente il riordino degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto, fu approvato in sede deliberante da questa Commissione nella seduta del 13 settembre 1989.

La Commissione difesa della Camera, approvando a sua volta in sede legislativa il provvedimento nella seduta del 18 gennaio scorso, ha provveduto a modificare l'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria.

Considerato il tempo trascorso, infatti, l'altro ramo del Parlamento ha opportunamente spostato la valutazione dell'onere dal triennio 1989-1991 a quello 1990-1992, lasciando peraltro inalterati gli importi.

Conseguentemente, secondo la modifica introdotta, all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

Considerato che la modifica in questione, per la ragione suesposta, appare condivisibile e ricordato che, ai sensi del Regolamento, la Commissione dovrà limitare il proprio esame alla sola disposizione modificata, auspico una sollecita approvazione del provvedimento.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

I primi 8 articoli del disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed

in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI. Mi sembra che la scelta della Camera sia talmente logica e conseguenziale da rendere superflui ulteriori argomenti. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo democristiano.

PIERRI. Dichiaro la disponibilità del Gruppo socialista ad approvare rapidamente il disegno di legge al nostro esame e quindi annuncio il voto favorevole sull'articolo 9.

BOLDRINI. Anche il Gruppo comunista è d'accordo con le valutazioni espresse ora dagli altri colleghi e voteremo pertanto favorevolmente.

DIPAOLA. Anche il Gruppo repubblicano è d'accordo sull'approvazione dell'articolo 9 e del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (2069), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico sul quale esercitano funzioni di vigilanza i Ministeri della difesa e della marina mercantile.

Lo statuto dell'ente è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1985, n. 531; detto statuto, all'articolo 2,

precisa che la Lega navale ha lo scopo di diffondere nel paese ed in particolare fra i giovani l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti di una costruttiva partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al progresso di tutte le forme di attività nazionali, che hanno sul mare il loro campo e il loro mezzo di azione.

Con legge, inoltre, sono attribuiti alla Lega navale italiana precisi compiti istituzionali:

provvedere alla propaganda marinara fra i giovani mediante pubblicazioni, tabelle divulgative inerenti alla sicurezza della vita umana in mare, conferenze, viaggi marittimi-premio e addestramenti su piccole imbarcazioni (legge 5 luglio 1964, n. 626);

approntare nuove sedi nautiche e potenziare quelle esistenti, nonchè distribuire alle proprie strutture periferiche e gruppi sportivi imbarcazioni idonee per l'addestramento dei giovani e per l'esercizio collettivo degli sports nautici (legge 12 marzo 1968, n. 290 e 5 aprile 1973, n. 320);

svolgere servizi di pubblico interesse (legge 20 marzo 1975, n. 70).

Da dati forniti dal Ministero della difesa risulta che nel 1987 il numero dei soci iscritti alla Lega navale è stato di 34.100, distribuiti in 79 sezioni e 40 delegazioni.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, il contributo dello Stato ammonta a 160 milioni annui ed è stato determinato con legge 5 giugno 1973, n. 320.

Non essendo peraltro sufficiente tale stanziamento per l'assolvimento dei vasti compiti istituzionali della Lega, il Ministro della difesa ha presentato il disegno di legge in discussione, già approvato in sede legislativa dalla Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 17 gennaio scorso.

Con tale provvedimento, il contributo annuo dello Stato è elevato, a decorrere dal 1991, a 500 milioni.

All'onere annuo di lire 340 milioni, recato dal disegno di legge, si provvede, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 utilizzando l'apposito accantonamento.

Poichè l'aumento del contributo alla Lega navale italiana appare necessario ai fini del corretto funzionamento dell'Istituto, auspico una sollecita approvazione del provvedimento.

Ricordo che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole; quest'ultima con osservazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 30 milioni, concesso alla Lega navale italiana con la legge 5 luglio 1964, n. 626, elevato a lire 60 milioni con la

legge 12 marzo 1968, n. 290, e a lire 160 milioni con la legge 5 giugno 1973, n. 320, è ulteriormente elevato a lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1991.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere annuo di lire 340 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PIERRI. Anche il Gruppo socialista è d'accordo, tenuto conto che l'ultimo provvedimento in materia risale al 1973 e che nel frattempo l'inflazione ha annullato l'aumento degli importi che era stato stabilito. Credo che prevedere una somma maggiore sia ovvio e naturale.

DIPAOLA. Anche il Gruppo repubblicano è favorevole all'approvazione del disegno di legge, considerata l'incongruità degli importi stabiliti nell'ultima valutazione del 1973.

POLI. Il Gruppo democristiano concorda con le valutazioni ora espresse dai colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare» (2016)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare».

Poichè non è presente il senatore Ianni, relatore sul disegno di legge al nostro esame, propongo di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima settimana.

GIACCHÈ. Mi sembrerebbe invece opportuno, stante l'assenza del senatore Ianni, designare un altro relatore. Il problema è molto evidente: si tratta di un provvedimento di importanza significativa, che non presenta alcuna difficoltà di lettura e nello stesso tempo, invece, il rinvio alla prossima settimana potrebbe in qualche modo concorrere a fa sì che questo prolungamento del mandato non si applichi per gli organi di rappresentanza attualmente in carica. Gli attuali membri hanno svolto egregiamente la loro funzione e sarebbe forse il caso di garantirsi circa la tempestività della nostra approvazione in modo che dal beneficio del prolungamento a tre anni del mandato non restino esclusi i rappresentanti in carica.

Credo che il rinvio anche di una settimana possa in qualche modo concorrere ad un ritardo con effetti negativi. Non conosciamo i tempi di lavoro della Camera e c'è inoltre l'eventualità di modifiche. Bisognerebbe allora evitare che, prima della nomina dei nuovi organi di rappresentanza, non sia stato ancora approvato il provvedimento.

Mi permetto ancora di insistere per verificare anche la possibilità di nominare un altro relatore ed anche la disponibilità degli altri Gruppi ad approvare il provvedimento: potrebbe essere una dimostrazione di come questa Commissione cerca di assolvere ai propri compiti. Credo che anche il Governo condivida la mia proposta.

DE CAROLIS, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei sottolineare l'esigenza da più parti avvertita, e ribadita anche nell'incontro avvenuto martedì scorso fra il Ministro e il COCER, di modificare l'ottavo comma dell'articolo 18 della legge n. 382: il Governo è favorevole ad accettare tale modifica, per cui pregherei vivamente la Presidenza di accogliere la proposta avanzata dal senatore Giacchè. Ulteriori ritardi potrebbero rivelarsi deleteri.

SIGNORI. A nome del Gruppo socialista, concordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario. Tuttavia, ritengo sia opportuno sospendere la seduta per alcuni minuti al fine di valutare l'opportunità di sostituire il relatore.

DIPAOLA. Anche noi siamo d'accordo per la sospensione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti al fine di valutare l'opportunità di discutere il provvedimento in questa seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,40 e sono ripresi alle ore 10,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Avverto che, nel corso della sospensione, i responsabili dei Gruppi hanno convenuto sull'opportunità di rinviare la discussione ad una seduta che potrebbe essere

convocata mercoledì 7 febbraio prossimo (ove la Presidenza del Senato autorizzi tale riunione in ore non coincidenti con i lavori dell'Assemblea) e alla quale potrebbe essere presente il relatore Ianni.

La discussione del disegno di legge è rinviata, pertanto, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI